

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 1356)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 14 ottobre 1970

(V. Stampato n. 2595)

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

(MORO)

di concerto col Ministro delle Finanze

(PRETI)

e col Ministro del Commercio con l'Estero

(ZAGARI)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 16 ottobre 1970*

Ratifica ed esecuzione dello Scambio di Note tra l'Italia e la Jugoslavia, effettuato a Roma il 30 aprile 1969 relativo alle liste « C » e « D » annesse all'Accordo del 31 marzo 1955 sugli scambi locali tra le zone limitrofe di Trieste da una parte e di Buje, Capodistria, Sesana e Nuova Gorizia dall'altra

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare lo Scambio di Note tra l'Italia e la Jugoslavia, effettuato a Roma il 30 aprile 1969, relativo alle liste « C » e « D »

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

annesse all'Accordo del 31 marzo 1955 sugli scambi locali tra le zone limitrofe di Trieste da una parte e di Buje, Capodistria, Sesana e Nuova Gorizia dall'altra.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data allo Scambio di Note di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità al punto 6) delle Note stesse.

IL PRESIDENTE DELLA DELEGAZIONE JUGOSLAVA
AL PRESIDENTE DELLA DELEGAZIONE ITALIANA

Roma, 30 aprile 1969.

Signor Presidente,

Riferendomi all'Accordo concluso il 31 marzo 1955 tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Popolare Federativa di Jugoslavia sugli scambi locali tra le zone limitrofe di Trieste da una parte, e di Buje, Capodistria, Sesana e Nuova Gorizia dall'altra, agli Scambi di note della stessa data, del 25 aprile 1964, e del 29 febbraio-21 marzo 1968, relativi alle facilitazioni doganali per le merci figuranti nelle Liste « C » e « D », le nostre due Delegazioni hanno convenuto quanto segue:

1) il Governo italiano applicherà alle importazioni di prodotti, fino alla concorrenza delle quantità e dei valori indicati nella Lista annessa « C », le facilitazioni doganali che esso ha applicato alla Lista corrispondente facente parte dell'Accordo sopra menzionato che è sostituita dalla lista sopracitata;

2) il Governo jugoslavo applicherà, da parte sua, le stesse facilitazioni alle importazioni di prodotti fino alla concorrenza delle quantità o dei valori indicati nella Lista « D » che sostituisce la Lista « D » facente parte dell'Accordo sopra menzionato;

3) le facilitazioni doganali sub 1 e 2 si riferiscono unicamente alle merci che sono destinate al consumo o alla lavorazione nella zona di Trieste, da una parte, e di Buje, Capodistria, Sesana e Nuova Gorizia, dall'altra;

4) le Autorità competenti dei due Paesi faciliteranno in maniera sostanziale, nel quadro dei rispettivi regimi di importazione e di esportazione, gli scambi commerciali dei territori di Trieste da un lato e Buje, Capodistria, Sesana, Nuova Gorizia, dall'altro, in particolare per quanto concerne lo scambio di prodotti nelle Liste « C » e « D » nonché « A » e « B » facenti parte dell'Accordo tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Popolare Federativa di Jugoslavia del 31 marzo 1955 e successivi Protocolli;

5) le due Delegazioni hanno convenuto che le Autorità competenti dei due Paesi permetteranno che la valuta disponibile del conto di compensazione locale sia utilizzata interamente per acquisti delle imprese ed organi locali;

6) il presente Accordo entrerà in vigore dopo lo Scambio di Note con le quali le due Parti si informeranno vicendevolmente dell'approvazione delle Autorità competenti rispettive. Nello stesso tempo cesserà l'applicazione delle facilitazioni convenute con gli Scambi di Note del 25 aprile 1964.

La prego, Signor Presidente, di volermi confermare l'Accordo del Suo Governo su ciò che precede.

Voglia gradire, Signor Presidente, gli atti della mia alta considerazione.

PETAR TOMIC.

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

LISTA « C »

	Valori in milioni di lire
Bovini (resa 50 per cento) e/o carne fresca bovina, quintali 40.000 (peso morto) (valore indicativo)	2.000
Carni salate ed affumicate	40
Latte fresco sfuso	60
Formaggi	20
Uova in guscio	15
Pesce di mare fresco, gamberi e molluschi	110
Frutta fresca	50
Legumi ed ortaggi freschi	50
Cavoli freschi ed acidi, rape amare	20
Patate	40
Conserven di frutta e ortaggi	10
Concentrati di pomodoro	30
Conserven di pesce	80
Vini comuni	150
Vini per la produzione di aceto	50
Vini per uso industriale	30
Prodotti chimici	10
Tappeti	20
Ferramenta	3
Mobili e minuteria di legno	20

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

LISTA « D »

	Valori in milioni di lire
Formaggio	40
Birra	20
Bevande da <i>dessert</i>	20
Sementi, piante vive e loro parti	40
Prodotti dolciari	10
Prodotti chimici e farmaceutici	150
Solventi, emollienti e diluenti	150
Concimi misti e complessi	80
Coloranti	40
Vernici	40
Sughero e suoi lavori	80
Filati di cotone	163
Filati e pettinati di lana	180
Filati artificiali per reti da pesca e reti	70
Attrezzature per barche	20
Pneumatici e camere d'aria per trattori, per macchine dell'edilizia	10
Lamiere bianche, decapate	100
Lamiere bianche	150
Filo brevettato	10
Materiale elettrico vario	130
Arance e/o mandarini	150
Limoni	100
Olio per uso alimentare	50
Lingottiere (forme) per metalli e prodotti plastici	250
Prodotti sanitari e/o rivestimenti in ceramica e/o porcellana per uso domestico	300
Rubinetteria varia	50
Macchine agricole	350
Cavi sintetici per ormeggi	30

IL PRESIDENTE DELLA DELEGAZIONE ITALIANA
AL PRESIDENTE DELLA DELEGAZIONE JUGOSLAVA

Roma, 30 aprile 1969.

Signor Presidente,

Ho l'onore di accusare ricevuta della lettera da Lei inviata in data odierna, del seguente tenore:

« Riferendomi all'Accordo concluso il 31 marzo 1955 tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Popolare Federativa di Jugoslavia sugli scambi locali tra le zone limitrofe di Trieste da una parte, e di Buje, Capodistria, Sesana e Nuova Gorizia dall'altra, agli Scambi di Note della stessa data, del 25 aprile 1964 e del 29 febbraio-21 marzo 1968, relativi alle facilitazioni doganali per le merci figuranti nelle Liste « C » e « D » le nostre due Delegazioni hanno convenuto quanto segue:

1) il Governo italiano applicherà alle importazioni di prodotti, fino alla concorrenza delle quantità o dei valori indicati nella Lista annessa « C », le facilitazioni doganali che esso ha applicato alla Lista corrispondente facente parte dell'Accordo sopra menzionato che è sostituito dalla lista sopracitata;

2) il Governo jugoslavo applicherà, da parte sua, le stesse facilitazioni alle importazioni di prodotti fino alla concorrenza delle quantità o dei valori indicati nella Lista « D » che sostituisce la Lista « D » facente parte dell'Accordo sopra menzionato;

3) le facilitazioni doganali sub 1 e 2 si riferiscono unicamente alle merci che sono destinate al consumo o alla lavorazione nella zona di Trieste, da una parte, e di Buje, Capodistria, Sesana e Nuova Gorizia, dall'altra;

4) le Autorità competenti dei due Paesi faciliteranno in maniera sostanziale, nel quadro dei rispettivi regimi di importazione e di esportazione, gli scambi commerciali dei territori di Trieste da un lato e Buje, Capodistria, Sesana, Nuova Gorizia, dall'altro, in particolare per quanto concerne lo scambio di prodotti nelle Liste « C » e « D » nonché « A » e « B » facenti parte dell'Accordo tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Popolare Federativa di Jugoslavia del 31 marzo 1955 e successivi Protocolli;

5) le due Delegazioni hanno convenuto che le Autorità competenti dei due Paesi permetteranno che la valuta disponibile del conto di compensazione locale sia utilizzata interamente per acquisti delle imprese ed organi locali;

6) il presente Accordo entrerà in vigore dopo lo Scambio di Note con le quali le due Parti si informeranno vicendevolmente dell'approvazione delle Autorità competenti rispettive. Nello stesso tempo cesserà l'applicazione delle facilitazioni convenute con gli Scambi di Note del 25 aprile 1964.

La prego, Signor Presidente, di volermi confermare l'accordo del Suo Governo su ciò che precede ».

Ho l'onore di confermarLe l'accordo del mio Governo su quanto precede.

Voglia gradire, Signor Presidente, gli atti della mia alta considerazione.

GIUSEPPE FERLESCH.